

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI VIBO VALENTIA

Rep. n. 254

OGGETTO: Contratto d'appalto dei lavori di adeguamento sismico e funzionale degli impianti della scuola secondaria di primo grado "Amerigo Vespucci" di Vibo Marina – II lotto – Comune di Vibo Valentia – L.R. 48/2018 – Legge di stabilità Regionale 2019.

Atto aggiuntivo al contratto rep. n. 206 del 07 febbraio 2020 a seguito di Perizia di Variante.

L'anno duemilaventuno (2021) il giorno 05 (cinque) del mese di novembre presso la Sede Municipale del Comune di Vibo Valentia (VV), in piazza Martiri d'Ungheria, avanti a me dott. Domenico Libero Scuglia, Segretario Generale del Comune di Vibo Valentia, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'art. 97 – comma 4 lett. c) del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si sono personalmente costituiti:

1) la dott.ssa Adriana Maria Stella Teti, nata a Vibo Valentia il giorno 20 febbraio 1957 (numero di codice fiscale: TTE DNM 57B60 F537M), la quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Vibo Valentia (numero di partita IVA 00302030796) nella sua qualità di Dirigente, giusto Decreto Sindacale n. 5 del 29 giugno 2021, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Comune";

2) il sig. Fausto Contartese (codice fiscale CNT FST 79H28 F537O), nato a Vibo Valentia (VV), il 28 giugno 1979, residente in Rombiolo (VV), Via



Don Minzoni, n. 51, il quale dichiara di intervenire ed agire in questo atto nella qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante dell'impresa "Elettra S.r.l.", con sede legale in Roma (RM), Largo Fontanella di Borghese, n. 84 (partita IVA 13192911009), iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma, in data 27 gennaio 2015, con il numero R.E.A. 1430023, impresa mandataria capogruppo dell'Associazione Temporanea d'Imprese costituita con:

"Cantieri Italia S.R.L.", con sede legale in Mileto (VV), Via Ospedale, n. 75, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato di Vibo Valentia, in data 03 luglio 2006, con il numero R.E.A. 161921 (partita IVA 02792820793), impresa mandante;

"STEM S.r.l.", con sede legale in Vena di Ionadi (VV), Via Pio X, n. 12 – Contrada Donna Fina, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Vibo Valentia (VV), in data 02 aprile 1997, con il numero R.E.A. 150496 (partita IVA 02110920796), impresa mandante.

Giusto raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale e conferimento di mandato speciale con rappresentanza, autenticato nelle firme dal dott. Antonio Maria Lo Schiavo, Notaio in Lamezia Terme (CZ), in data 13 dicembre 2019, Rep. n. 4.392 – Raccolta n. 3.414, registrato in via telematica presso l'Ufficio di Lamezia Terme (CZ) – Agenzia delle Entrate, in data 17 dicembre 2019, al n. 4503, Serie 1T, che si trova allegato in formato digitale al contratto principale rep. 206 del 07 febbraio 2020 per formarne parte integrante e sostanziale.

L'Associazione, come sopra costituita, nel prosieguo dell'atto, verrà denominata anche "Appaltatore".

Detti componenti, delle cui identità personali, io Segretario Generale rogante sono certo, rinunziano, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il quale premettono:

- che con contratto rep. n. 206 del 07 febbraio 2020, registrato all'Agenzia delle Entrate in data 07 febbraio 2020, al numero 525, serie 1T, i lavori in oggetto, sono stati affidati all'A.T.I. Elettra S.r.l./Cantieri Italia S.r.l./Stem S.r.l., in avvalimento con la ditta Guerrisi Costruzioni di Guerrisi Vincenzo & C. S.a.s., per l'importo complessivo di €. 966.885,06 (euro novecento sessantaseimilaottocentoottantacinque/06) oltre IVA così suddiviso:

€. 926.281,21 (euro novecentoventiseimiladuecentoottantuno/21), per lavori al netto del ribasso d'asta del 32,369% (trentaduevirgolatrecentosessanta noveper cento);

€. 40.603,85 (euro quarantamilaseicentotot/85) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

- che, durante l'esecuzione dei lavori, sono emerse delle problematiche non prevedibili in fase progettuale, per le quali si è reso necessario introdurre alcune modifiche che risultano tra quelle ammissibili dall'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (imprevisti e imprevedibili durante la fase progettuale);

- che con determinazione dirigenziale n. 911 del 12 luglio 2021, è stata approvata una Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva, redatta dal Direttore dei Lavori, arch. Giuseppe Petruzza, all'uopo incaricato, che prevede una maggiore spesa (solo di lavori), di €. 67.459,47 (euro sessantasettemila



quattrocentocinquantanove/47), al netto del ribasso d'asta del 32,369%, rientranti nei limiti di un quinto dell'importo dell'appalto (7,283%), oltre IVA;

- che, pertanto, il nuovo importo dei lavori, da corrispondere all'Appaltatore, passa da €. 966.885,06 (euro novecentosessantaseimila ottocentoottantacinque/06) (lavori + oneri di sicurezza) ad €. 1.034.344,53 (euro unmilionetrentaquattromilatrecentoquaranta quattro/53) oltre IVA di legge, così suddiviso:

€. 993.740,68 (euro novecentonovantatremilasettecentoquaranta/68) per lavori al netto del ribasso del 32,369%;

€. 40.603,85 (euro quarantamilaseicentotre/85) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

- che i lavori di perizia comportano la previsione di n° 31 (trentuno) nuovi prezzi e la somma prevista, rimane nei limiti dell'importo originariamente finanziato;

- che alla spesa complessiva per l'esecuzione dei lavori, si può fare fronte con i fondi di cui al finanziamento della Regione Calabria - L.R. 48/2018, art. 3 - nel modo seguente:

- € 688.000,00 sul Capitolo 20044 Missione 4 Programma 2 Titolo 2 Macroaggregato 02 Bilancio 2021 (res. 2019);

- € 1.000.000,00 sul Capitolo 20044 Missione 4 Programma 2 Titolo 2 Macroaggregato 02 Bilancio 2021;

- che occorre ora disporre l'accollo dei nuovi lavori all'Appaltatore, agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale dell'opera di che trattasi e degli atti costituenti la Perizia di Variante;

- che con determinazione adottata dal Dirigente del Settore 5 Infrastrutture Reti Protezione Civile n. 1318 del 12 ottobre 2021, si è preso atto della sostituzione dell'impresa ausiliaria Guerrisi Costruzioni di Guerrisi Vincenzo & C. S.a.s., con l'impresa ausiliaria TGA Costruzioni Generali s.r.l., con sede in Mileto (VV) 89852, Via Metello Gennaro, 6 - C.F./P.IVA 03001830797, giusto contratto di avvalimento, redatto ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., anticipato a mezzo pec, in data 14 agosto 2021, dall'A.T.I. Elettra S.r.l. (Mandataria)/Cantieri Italia S.r.l. (Mandante)/ Stem S.r.l. (Mandante), acquisito agli atti dell'Ente, col prot. n° 39048 del 16 agosto 2021.

- che l'Ufficio Comunale ha accertato che a carico delle imprese costituenti l'ATI e dell'impresa ausiliaria TGA Costruzioni Generali s.r.l., non sussistono cause di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

- che l'Ufficio Territoriale del Governo di Roma, a seguito della consultazione alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, comunicava, in data 15 luglio 2021, che a carico dell'impresa capogruppo "Elettra S.r.l." e dei soggetti individuati all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, così come modificato dal D.lgs. 153/2014, alla data odierna non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del medesimo D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;

- che, ai sensi del D.Lgs.159/2011 e s.m.i., è stata richiesta all'Ufficio Territoriale del Governo di Vibo Valentia (VV), la comunicazione antimafia, per l'impresa mandante "Cantieri Italia S.r.l.", mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), con nota Prot. d'ingresso n° 30428 del 15/07/2021;

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in black ink.



- che, ai sensi del D.Lgs.159/2011 e s.m.i., è stata richiesta all'Ufficio Territoriale del Governo di Vibo Valentia (VV), la comunicazione antimafia, per l'impresa mandante "STEM S.r.l.", mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), con nota Prot. d'ingresso n° 30430 del 15/07/2021;

- che, ai sensi del D.Lgs.159/2011 e s.m.i., è stata richiesta all'Ufficio Territoriale del Governo di Vibo Valentia (VV), la comunicazione antimafia, per l'impresa ausiliaria "TGA Costruzioni Generali s.r.l.", mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), con nota Prot. d'ingresso n° 37825 del 07/09/2021;

- che, pertanto, in assenza di comunicazione prefettizia antimafia, relativa all'impresе anzidette, si procede alla stipula del presente contratto, sotto condizione risolutiva, nelle more di successiva notifica di comunicazione interdittiva;

- che, a seguito di richiesta telematica, è stato acquisito, con prot. INPS n. 27204099, regolare certificato DURC, relativo all'impresa capogruppo "Elettra S.r.l.", valido sino al 19 novembre 2021;

- che, a seguito di richiesta telematica, è stato acquisito, con prot. INAIL n. 28377604, regolare certificato DURC, relativo all'impresa mandante "Cantieri Italia S.r.l.", valido sino al 10 novembre 2021;

- che, a seguito di richiesta telematica, è stato acquisito, con prot. INAIL n. 29780097, regolare certificato DURC, relativo all'impresa mandante "STEM S.r.l.", valido sino al 22 febbraio 2022;

- che, a seguito di richiesta telematica, è stato acquisito, con prot. INAIL n. 28862942, regolare certificato DURC, relativo all'impresa ausiliaria "TGA

Costruzioni Generali s.r.l.”, valido sino al 28 dicembre 2021;

- che sia le tre imprese che costituiscono l’ATI che l’impresa ausiliaria, hanno dichiarato di non essere assoggettati agli obblighi di assunzione obbligatorie di cui alla legge 68/99;

- che è intenzione delle Parti comparenti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:

ARTICOLO 1: Valore delle premesse e degli allegati.

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto e sono depositati presso l’Area 3 - Settore 5 – Servizio 1.

ARTICOLO 2: Capacità a contrarre ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013.

In aderenza a quanto disposto dall’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001 e art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013, e consapevole delle sanzioni previste dall’ultimo periodo del comma 16-ter del citato articolo, il sig. Fausto Contartese, Legale Rappresentante dell’impresa capogruppo “Elettra srl”, il sig. Giovanni Romano, Legale Rappresentante dell’impresa mandante “Cantieri Italia S.r.l., il sig. Giuseppe Santo Sorrentino, Legale Rappresentante dell’impresa mandante “S.T.E.M. s.r.l.” ed il sig. Adriano Agostino Arena, Amministratore Unico dell’impresa ausiliaria “TGA Costruzioni Generali s.r.l.”, hanno reso la dichiarazione secondo cui le società non hanno concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non hanno attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di



Vibo Valentia che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del predetto Comune nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Vibo Valentia.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.14, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, il Dirigente, il quale interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, e l'Appaltatore dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto Dirigente comunale abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta.

ARTICOLO 3: Misure anticorruzione e clausole di comportamento.

Ai sensi e per gli effetti della legge 190/2012 e successivi decreti attuativi, ai fini della prevenzione della corruzione, le parti dichiarano di conoscere ed accettare tutte le disposizioni previste dal P.T.P.C. 2021-2023, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 30 marzo 2021 e l'assoggettabilità del presente contratto e del relativo rapporto alle misure di prevenzione ivi previste. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad estendere gli obblighi di condotta di cui al DPR 62/2013 ed al Codice di Comportamento del Comune di Vibo Valentia, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 354/2013 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente - Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali - Atti Generali, ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi derivanti dal DPR 62/2013 da parte dell'Appaltatore e dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore, sarà causa di risoluzione del rapporto, a norma dell'art. 2 del DPR 62/2013.

ARTICOLO 4: Oggetto dell'appalto.

Il Comune conferisce all'Appaltatore, esecutore dei lavori principali, i nuovi e maggiori **lavori di adeguamento sismico e funzionale degli impianti della scuola secondaria di primo grado "Amerigo Vespucci" di Vibo Marina – II lotto – Comune di Vibo Valentia**, per come previsti dalla "Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva", approvata con determinazione dirigenziale n. 911 del 12 luglio 2021, citata in premessa.

ARTICOLO 5: Corrispettivo dell'appalto.

Il maggiore importo dei nuovi lavori di è €. 67.459,47 (euro sessantasette milaquattrocentocinquantanove/47), al netto del ribasso d'asta del 32,369%, oltre IVA al 10%.

A seguito di ciò, il nuovo corrispettivo dovuto dal Comune all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto, è fissato in complessivi €. 1.034.344,53 (euro unmillionetrentaquattromilatrecentoquaranta quattro/53) oltre IVA, così suddiviso:

€. 993.740,68 (euro novecentonovantatremilasettecentoquaranta/68) per lavori al netto del ribasso del 32,369%;

€. 40.603,85 (euro quarantamilaseicentotot/85) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

ARTICOLO 6: Tracciabilità dei flussi finanziari:

a) l'Appaltatore espressamente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;

b) si prevede una clausola risolutiva automatica nel caso in cui eventuali transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di intermediari di cui all'art 11, comma 1, lett. a) e b), Decreto legislativo n. 231/2007, vale a

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



dire Banche o Poste italiane S.p.A.-.

c) il Comune provvederà altresì a verificare l'inserimento da parte dell'Appaltatore di analoga clausola nei contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti. In caso di violazione, si procederà alla risoluzione immediata del vincolo contrattuale ovvero alla revoca dell'autorizzazione al subappalto e/o al subcontratto.

d) i pagamenti devono obbligatoriamente riportare il codice CUP E48E18000380002 e il codice CIG 7958913EC4 assegnati all'intervento.

ARTICOLO 7: Modalità di pagamento.

Il pagamento, in esecuzione ad apposito provvedimento dirigenziale, verrà effettuato con bonifico bancario su c/c dedicato alle commesse pubbliche, che l'Appaltatore indicherà, di volta in volta, sulle fatture presentate.

ARTICOLO 8: Obblighi dell'Appaltatore.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire i nuovi lavori derivanti dalla Perizia di Variante agli stessi prezzi patti e condizioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto allegato al contratto, rep. n. 206 del 07 febbraio 2020 e secondo le modalità riportate nei seguenti elaborati tecnici che compongono la Perizia di Variante di che trattasi e dai quali risulta l'aggiunta di 31 (trentuno) nuovi prezzi:

ELENCO ELABORATI

- 1) Relazione tecnica illustrativa;
- 2) Quadro tecnico economico;
- 3) Computo metrico di perizia;
- 4) Quadro di raffronto;
- 5) Schema atto di sottomissione;

6) Verbale concordamento nuovi prezzi;

7) Disegni architettonici;

8) Disegni strutturali;

9) Relazioni di calcolo;

10) Particolari costruttivi;

11) Disegni impiantistica.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, e accetta i nuovi prezzi non previsti nel contratto principale e già concordati con il Direttore dei Lavori, con il verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto in data 23 giugno 2021 e da Atto di Sottomissione con l'applicazione dello stesso ribasso d'asta del 32,369%;

Tutti gli Elaborati progettuali facenti parte della summenzionata Perizia di Variante, che le parti dichiarano di conoscere per averne preso già visione esonerando me, Ufficiale dalla lettura, si intendono costituenti parte sostanziale del presente contratto, anche se allo stesso non materialmente allegati, e si trovano depositati presso l'Area 3 - Settore 5 – Servizio 1.

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza e di accettare che il tempo utile per l'esecuzione dei lavori di Perizia rispetto a quello previsto nel contratto principale, venga prorogato di ulteriori **90 (novanta)** giorni, naturali e consecutivi. In caso di ritardo sarà applicata una penale secondo le quantità e modalità previste nel contratto principale dell'opera e nel relativo Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Appaltatore dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento, né formale né sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordato con altre imprese partecipanti alla gara.



L'Appaltatore s'impegna a denunciare alla Magistratura o agli organi di Polizia ed in ogni caso al Comune, ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nella fase d'esecuzione dei lavori.

Le Parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni vigenti del Capitolato generale d'appalto dei Lavori Pubblici approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145.

ARTICOLO 9: Risoluzione del contratto e recesso.

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 108 e 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con la messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o idoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura da

pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto o allo scopo dell'opera;
- i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- l) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica Amministrazione;
- m) non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale;
- n) inosservanza degli obblighi di cui al DPR 62/2013 ai sensi dell'art. 2 del citato decreto.

Handwritten signature

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

ARTICOLO 10: Adempimenti in materia di antimafia – Clausola risolutiva.

Il presente contratto è sottoposto altresì a condizione risolutiva e si intenderà risolto di diritto con le conseguenze di legge, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, qualora, a seguito delle verifiche effettuate dalla Prefettura, dovessero pervenire

Handwritten signature
F. C.



informazione interdittive a carico dei soggetti controllati, salve le ipotesi di cui all'articolo 32, comma 10 del Decreto Legge n. 90 del 24.06.2014, convertito con modifiche dalla legge di conversione n. 114/2014.

ARTICOLO 11: Clausola arbitrale.

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dalla normativa applicabile, tutte le controversie tra il Comune e l'Appaltatore derivanti dall'esecuzione del contratto, saranno deferite al Foro di Vibo Valentia. È esclusa la competenza arbitrale.

ARTICOLO 12: Cauzione definitiva.

Le Parti costituite dichiarano che la polizza definitiva, già prestata per il contratto principale, è da considerarsi estesa anche ai lavori aggiuntivi.

ARTICOLO 13: Divieto di cessione del contratto.

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

ARTICOLO 14: Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti per la sicurezza sul lavoro.

Il Comune si impegna affinché l'affidamento dell'appalto in argomento tuteli in ogni occasione efficacemente la sicurezza delle condizioni di lavoro delle maestranze impiegate, la loro salute e la tutela dell'ambiente, e ciò anche in presenza di affidamenti di opere in subappalto. A tale scopo verificherà (pur nel pieno rispetto dell'obbligo di non ingerenza) che l'Appaltatore e l'eventuale Impresa sub-appaltatrice attuino e rispettino le vigenti norme in materia di sicurezza, salute e ambiente e che gli addetti ai cantieri siano muniti della tessera di riconoscimento secondo le previsioni di cui all'art. 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. e li richiama all'osservanza rigorosa della

predetta normativa e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta.

Qualora vengano riscontrate gravi violazioni, il Comune risolverà i contratti ed escluderà dalle procedure le imprese che hanno commesso le violazioni.

A tal fine si considerano gravi violazioni:

- l'inosservanza di norme che determinano il sequestro del luogo di lavoro convalidato dall'Autorità giudiziaria;
- l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;
- l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi.

L'Appaltatore, altresì, ha l'obbligo:

- a) di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Calabria, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nella Regione Calabria durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l'iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza;
- b) di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.

ARTICOLO 15: Verifica dell'adempimento degli obblighi retributivi e



contributivi.

Il Comune verificherà il rispetto delle norme in materia di collocamento nonché il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle ritenute fiscali da parte dell'Appaltatore e delle eventuale Impresa subappaltatrice.

A tale proposito le predette Imprese non potranno esimersi dal fornire ogni idonea documentazione comprovante l'esatto adempimento di tali obblighi e, segnatamente, copia dei modelli DM10, F24 autoliquidazione INAIL e modello DURC (Documento unico regolarità contributiva). Quest'ultimo viene direttamente acquisito dall'Amministrazione appaltante.

Il pagamento del corrispettivo sarà subordinato alla previa dimostrazione dell'avvenuto versamento da parte dell'Appaltatore e dell'Impresa subappaltatrice, dei trattamenti retributivi, dei contributi previdenziali, dei contributi assicurativi obbligatori e delle ritenute fiscali.

ARTICOLO 16: Domicilio dell'Appaltatore.

A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio in Vibo Valentia, presso la Casa Municipale del Comune. Il domicilio per le comunicazioni all'Appaltatore, è la sede legale di Roma (RM), Largo Fontanella di Borghese, n. 84 - pec: elettra.srl@sicurezzapostale.it - e-mail: elettrasrl@gmail.com -

ARTICOLO 17: Spese contrattuali.

Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 145/2000, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico del Comune.

ARTICOLO 18: Registrazione.

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette al pagamento dell'IVA, per cui si richiede l'applicazione della tassa di registro in misura fissa.

ARTICOLO 19: Patto di integrità.

Le parti danno atto della vigenza del patto di integrità, previsto dal comma 1 della legge n. 190/2012, da utilizzare negli appalti e concessioni di lavori, beni e servizi di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., approvato con Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 04 novembre 2019 e depositato agli atti di questo Ente.

ARTICOLO 20: Norme di chiusura.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto, allegato al precedente contratto rep. n. 206/2020 in formato digitale. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte, inoltre, le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute nel Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto del Ministero dei LL. PP. n. 145/2000, nelle parti non abrogate.

ARTICOLO 21: Trattamento dei dati personali.

Il Comune, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i., informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 18 pagine,



dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con firma autografa e digitale, in ottemperanza alla vigente normativa.

- PER IL COMUNE: **Dott.ssa Adriana Maria Stella Teti**

Adriana Maria Stella Teti

- L'APPALTATORE: **Sig. Fausto Contartese, nella qualità**

Fausto Contartese

- IL SEGRETARIO GENERALE: **Dott. Domenico Libero Scuglia**

Scuglia

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di aver letto e compreso:

- gli artt. 3, 6, 8, 9, 10, 13, 14, del presente contratto e di accertarne integralmente il contenuto;
- il patto di integrità, previsto dal comma 1 della legge n. 190/2012, da utilizzare negli appalti e concessioni di lavori, beni e servizi di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., approvato con Verbale di deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 04 novembre 2019 e depositato agli atti del Comune.

- PER IL COMUNE: **Dott.ssa Adriana Maria Stella Teti**

Adriana Maria Stella Teti

- L'APPALTATORE: **Sig. Fausto Contartese, nella qualità**

Fausto Contartese

- IL SEGRETARIO GENERALE: **Dott. Domenico Libero Scuglia**

Scuglia

